



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'S. TRENTIN'

Via Cavalletto 16 - 30174 Venezia - Mestre
tel. 0415350169 - fax 041616776
e-mail: VEIC84400D@istruzione.it
Cod. fisc. 82008520270 - Cod. scuola VEIC84400D

REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

ART.1. PRINCIPI

Il presente regolamento recepisce i principi generali espressi dall'art.1 del D.P.R. n. 249/98 e dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e sottolinea, in particolare, (ai sensi dell'art. 4 commi 3 e 4 del D.P.R. 249/98) l'importanza che la comunità scolastica fondi il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni tra insegnanti e studenti e favorisca la partecipazione e la responsabilizzazione degli alunni in sintonia e in stretta collaborazione con i genitori.

ART.2. PREVENZIONE

È prioritario ed essenziale, quindi, puntare sulla prevenzione e sul recupero delle situazioni di disagio che originano le mancanze disciplinari, piuttosto che applicare le sanzioni le quali, comunque, dovranno avere qualità educativa e dovranno tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed il ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

ART.3. MANCANZE DISCIPLINARI (art. 4 comma 1 dello Statuto degli Studenti)

La sanzione disciplinare sarà commisurata all'ordine di Scuola.

In relazione ai doveri dello studente di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98, si individuano i seguenti comportamenti come mancanze disciplinari:

3.1) Relativamente al **dovere di frequenza regolare** ed impegno di studio:

- a. *RITARDO ABITUALE*
- b. *NEGLIGENZA ABITUALE* (mancanza doveri di studio, di esecuzione dei compiti, mancanza di materiale in classe, ecc.)

3.2) Relativamente al **comportamento da tenere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale e dei/lle compagni/e:**

- a. *DISTURBO CONTINUO E SISTEMATICO* del normale svolgimento delle lezioni
- b. *GIOCHI PERICOLOSI* durante l'intervallo
- c. *LINGUAGGIO SCURRILE, TURPILOQUIO E BESTEMMIE*
- d. *USO IMPROPRIO E PERICOLOSO* di strumenti o materiali (forbici, coltellini, compassi, stecche, ecc..)
- e. *ATTI OSCENI E VOLGARI*
- f. *OFFESE, MINACCE, COMPORTAMENTI AGGRESSIVI O VIOLENTI IRRISPETTOSI NEI CONFRONTI DI COMPAGNI O DI ADULTI (BULLISMO)*
- g. *DANNI FISICI ALLE PERSONE*

- h. *RICATTI ED ESTORSIONE, ISTIGAZIONE* ai compagni a commettere infrazioni disciplinari
- i. *FURTO*

3.3.) Relativamente all'osservanza delle disposizioni organizzative di sicurezza stabilite dal Regolamento d'Istituto:

- a. *ASSENZA INGIUSTIFICATA* (o falsamente giustificata)
- b. *FALSIFICAZIONE* di firme sul libretto personale
- c. *INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA STABILITE DAL REGOLAMENTO D'ISTITUTO: CELLULARE, ABBIGLIAMENTO NON CONSONO ALL'AMBIENTE DIDATTICO*
- d. *USO DEL CELLULARE IN CLASSE*
- e. *INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO*
- f. *USO E SPACCIO DI DROGA*
- g. *USO DEL CELLULARE PER SCATTERE FOTO, REGISTRAZIONI AUDIO E/O VIDEO NON AUTORIZZATE NEI LOCALI DELLA SCUOLA*
- h. *DIVULGAZIONE DI MATERIALE DIGITALE (FOTO, VIDEO, AUDIO) RIPRESO A SCUOLA VIA INTERNET SENZA PERMESSO*

3.4) Relativamente al rispetto o di sé e/o del patrimonio della Scuola:

- a. *MANCANZA DI RISPETTO DELL'AMBIENTE SCOLASTICO*
- b. *DANNI VOLONTARI ALLE STRUTTURE, AI SUSSIDI DIDATTICI ED AGLI ARREDI*

ART. 4. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Di tutte le sanzioni inflitte agli studenti deve essere informata la famiglia mediante un comunicato scritto effettuato da chi ha applicato la sanzione stessa e ne è fatta annotazione sul registro di classe.

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla Comunità Scolastica è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, all'organo competente che decide in via definitiva.

Contro le sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento temporaneo dell'alunno dalla Scuola è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia istituito all'interno della Scuola, composto da due docenti e da due genitori.

Agli studenti e alle studentesse, sentiti i genitori, è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della Comunità Scolastica come, ad esempio, il riordino della biblioteca di classe e dell'Istituto, il riordino dell'aula durante l'intervallo o la ricreazione, la pulizia dei banchi con rimozione di gomme americane e/o altro, la pulizia della parte inferiore dei muri interni, la cancellazione delle eventuali scritte sui muri interni ed esterni dell'edificio scolastico, la pulizia, muniti di appositi guanti, del giardino della Scuola e/o dell'orto.

Poiché il procedimento disciplinare verso gli alunni è di natura amministrativa, il sistema di impugnazione qui indicato non incide sulla sanzione disciplinare eventualmente già irrogata.

ART.5. ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE LE SANZIONI DISCIPLINARI (Art. 4 commi 1 e 6 Statuto Studenti)

Agli alunni che si rendono responsabili delle mancanze relative all'art.3 di cui sopra sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

Punto 3.1 (a,b,):

- ammonizione del/la Docente;
- in caso di recidività, su segnalazione del Docente Coordinatore/trice di classe al Dirigente scolastico, ammonizione del Dirigente scolastico con convocazione dei genitori per concordare le modalità di rimozione della mancanza disciplinare.

Punto 3.2 (a,b,c,d):

- ammonizione del Dirigente scolastico con convocazione dei genitori;
- sospensione dalle lezioni/uscite scolastiche per un massimo di giorni 3 e convocazione dei genitori per concordare le modalità di rimozione della mancanza disciplinare.
- in caso di recidività fino ad un massimo di giorni 6.

Punto 3.2 (e,f,g, h, i):

- ammonizione della Dirigente Scolastica con convocazione dei genitori e contestuale sospensione dalle lezioni/uscite scolastiche, fino ad un massimo di giorni 5;
- in caso di recidività fino ad un massimo di giorni 15, e riparazione del danno di cui ai punti 3.2 e,f, g;
- convocazione dei genitori per concordare le modalità di rimozione della mancanza disciplinare.

Punto 3.3 (a, b, c,d,e,f,g, h)

- ammonizione del/la Docente;
- in caso di recidività, ammonizione del Dirigente scolastico con convocazione dei genitori per concordare le modalità di rimozione della mancanza disciplinare.
- sospensione dalle lezioni da 1 a 10 giorni e dalle uscite scolastiche secondo un principio di gradualità della sanzione, in relazione della gravità della mancanza di rispetto e/o danno, con riparazione del danno provocato, e convocazione dei genitori per concordare le modalità di rimozione della mancanza disciplinare;
- in caso di recidività, sospensione fino ad un massimo di 15 giorni.

Punto 3.4 (a,b):

- sospensione dalle lezioni da 1 a 10 giorni e dalle uscite scolastiche secondo un principio di gradualità della sanzione, in relazione della gravità della mancanza di rispetto e/o danno, con riparazione del danno provocato, e convocazione dei genitori per concordare le modalità di rimozione della mancanza disciplinare;
- in caso di recidività, sospensione fino ad un massimo di 15 giorni.

Per la sospensione dalle lezioni e dalle uscite scolastiche fino a giorni 15 è competente il Consiglio di Classe. Per sospensioni superiori ai 15 giorni l'organo competente è il Consiglio d'Istituto, sentiti i/le docenti della Classe e previa relazione scritta.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, ai sensi dell'art.4 – 11° comma – del DPR 249/98, sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Su proposta del Consiglio di classe può essere interdetta la partecipazione alle uscite didattiche e alle visite di istruzione programmate per la classe anche per le infrazioni previste ai punti 3.1.

ART.6. IMPUGNAZIONI

Contro la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Organo di Garanzia regionale presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale e composto secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del DPR 235/07 che decide in via definitiva.

Contro le sanzioni disciplinari diverse dalla sospensione dalle lezioni, ai sensi dell'art. 5 – comma 2 – del D.P.R. n. 249 del 24/06/98, è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo Interno di Garanzia, istituito nella nostra Scuola.

ART. 7. ORGANO INTERNO DI GARANZIA (art. 5 comma 1 ,D.P.L. n. 235 del 21.11.07)

È istituito l'Organo Interno di Garanzia dell'Istituto Comprensivo "S. Trentin" nelle persone di:

- Dirigente scolastico
- due docenti;
- due genitori su indicazione del Consiglio d'Istituto.

Una copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito della scuola.

Inoltre, il regolamento disciplinare dovrà essere illustrato e discusso con gli alunni da parte del Coordinatore di classe ed illustrato ai genitori in occasione dei Consigli di Classe.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 2.12.2014